

testo a fronte

XVI legislatura


Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti

marzo 2011
n. 282



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel.
6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo Ufficio: F. Cavallucci _3443
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180
Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci	_2581
Silvia Ferrari	_2103
Simone Bonanni	_2932
Luciana Stendardi	_2928
Michela Mercuri	_3481
Beatrice Gatta	_5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta	_2057
Letizia Formosa	_2135
Anna Henrici	_3696
Gianluca Polverari	_3567
Antonello Piscitelli	_4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e
gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in
materia di gestione integrata dei rifiuti**

marzo 2011
n. 282

a cura di: R. Ravazzi
ha collaborato: E. Catalucci

Classificazione Teseo: Raccolta differenziata dei rifiuti. Scarichi e discariche. Smaltimento di rifiuti.

AVVERTENZA

In questo fascicolo vengono messe a fronte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*, con le modifiche proposte dagli AA.SS. nn. 238 (Sen. Ugo Martinat ed altri), 1458 (Sen. Luigi Ramponi ed altri), 1512 (Sen. Giuseppe Lumia ed altri), 1525 (Sen. Rosario Giorgio Costa) e 2302 (Sen. Vincenzo de Luca ed altri).

I primi disegni di legge contengono novelle ad alcuni articoli del testo vigente, mentre l'ultimo si presenta come una riscrittura della normativa, abrogando, fra l'altro, all'articolo 28, gli articoli 177, 179, 180, 181, 181-*bis*, 182, 183, 184, 185, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Di conseguenza, il testo a fronte che segue si presenta graficamente disomogeneo.

Le modifiche proposte dai diversi disegni di legge al testo del decreto legislativo sono segnalate con neretti nelle colonne di destra, sia nel testo dell'articolato che nelle rubriche, laddove la rubrica sia stata esplicitamente novellata. Per facilitare la lettura del testo a fronte, non si è proceduto a segnalare con i neretti nella colonna di sinistra le eventuali abrogazioni.

TESTO A FRONTE

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 177 <i>Campo di applicazione e finalità</i>					Articolo 5 <i>Campo di applicazione</i>
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.					1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, gassificatori, termovalorizzatori ed impianti in genere per il pretrattamento e trattamento dei rifiuti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti costituisce					Articolo 1 <i>Finalità</i>
					1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
attività di pubblico interesse.					dalla presente legge al fine di assicurare un'elevata protezione di tutte le componenti ambientali, ivi comprese la salute umana e le risorse naturali nonché l'attuazione di controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.					
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:					<p><i>segue art.1</i></p> <p>2. In particolare, i rifiuti sono raccolti, recuperati trattati o smaltiti:</p>
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;					<i>a) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>b)</i> senza causare inconvenienti da rumori o odori;					<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.					<i>c) identica.</i>
					<p><i>segue art.1</i></p> <p>3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario «chi inquina paga». A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto delle norme in materia di consultazione e di partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.</p>					<p><i>segue art.1</i></p> <p>4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove strettamente necessario, dell'opera di soggetti pubblici o privati, sulla base di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali.</p>
<p>6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla</p>					<p><i>segue art.1</i></p> <p>5. I soggetti di cui al comma 4 provvedono, altresì, in forma coordinata, alla redazione delle norme tecniche e alla organizzazione di sistemi di accreditamento e di certificazione attinenti direttamente o indirettamente alla materia ambientale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>a</i>), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.					3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni , e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalla normativa europea e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
					Articolo 5 <i>Campo di applicazione</i> (...)
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.					2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima .
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro					3. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla presente legge , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.					del mare può avvalersi del supporto dei servizi tecnici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dell'ISPRA .
Articolo 178 <i>Principi</i>					
1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 178-bis <i>Responsabilità estesa del produttore</i>					Articolo 11 <i>Responsabilità del produttore</i>
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione					1. Al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché di contenerne la produzione, tutti i soggetti che a vario titolo partecipano allo sviluppo, fabbricazione, trasformazione, trattamento, nonché alla vendita o all'importazione di prodotti sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:					
					<p>2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al ritiro e all'eventuale recupero, riutilizzo o riciclaggio dei prodotti utilizzati, ovvero alla gestione dei rifiuti derivanti dai medesimi. I costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo sono poste in carico ai medesimi soggetti.</p>
<p><i>a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;</i></p>					
<p><i>b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui</i></p>					<p>3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di mettere a disposizione del</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;					pubblico le informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
<i>c)</i> della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;					
<i>d)</i> di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;					
<i>e)</i> volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.					
					4. L'etichetta di ciascun prodotto deve indicare la quota di produzione dei

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					rifiuti per singolo prodotto, la quota di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e la quantità di beni non destinati al consumo presenti nella confezione.
2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.					
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.					
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 179 <i>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</i>					Articolo 6 <i>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</i>
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: <i>a) prevenzione;</i> <i>b) preparazione per il riutilizzo;</i> <i>c) riciclaggio;</i> <i>d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;</i> <i>e) smaltimento.</i>					
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
economica.					
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.					
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:					1. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, promuovono, ai sensi della presente legge, iniziative dirette a favorire prioritariamente la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti nonché il loro riutilizzo, riciclaggio, recupero e corretto smaltimento , in particolare mediante:
					<i>a) il recupero di materie prime e beni dai rifiuti, che permetta il risparmio delle risorse naturali;</i>
					<i>b) la produzione di beni caratterizzati da un ciclo fabbricazione-utilizzo-smaltimento finale che dia luogo, globalmente, alla minimizzazione dell'uso di risorse, del livello di pericolosità e dei rischi di inquinamento;</i>
<i>a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</i>					<i>d) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano l'uso più razionale delle risorse naturali.</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p><i>b)</i> la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p>					
<p><i>c)</i> la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;</p>					<p><i>c) lo sviluppo di</i> tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, al fine di favorirne il recupero;</p>
<p><i>d)</i> la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;</p>					
<p><i>e)</i> l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo</p>					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
per produrre energia.					
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.					2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.					
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.					
Articolo 180 <i>Prevenzione della produzione di rifiuti</i>					Articolo 7 <i>Riduzione della produzione di rifiuti</i>
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:					1. Al fine di perseguire in via prioritaria le riduzioni della produzione e della pericolosità dei rifiuti, le iniziative di cui alla presente legge riguardano in particolare:
<i>a)</i> la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;					<i>a)</i> la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, con previsione di apposite iniziative anche in ambito scolastico , l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;</i>					<i>b) l'adozione di procedure di gara per gli appalti</i> che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
<i>c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.</i>					<i>c) identica;</i>
<i>d) [Soppressa dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205¹]</i>					<i>d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE, del Consiglio, del 24 settembre 1996, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonché l'attuazione della direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.</i>

¹Il testo originario era il seguente: "d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento."

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
1- <i>bis</i> . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a norma degli articoli 177, 178, 178- <i>bis</i> e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.					
1- <i>ter</i> . I programmi di cui al comma 1- <i>bis</i> fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.					
1- <i>quater</i> . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.					
1- <i>quinquies</i> . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).					
1- <i>sexies</i> . Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.					
Articolo 181 <i>Riciclaggio e recupero dei rifiuti</i>					Articolo 8 <i>Recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti</i>
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i					1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:					la riduzione delle quantità da avviare allo smaltimento finale attraverso:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;					a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) entro il 2020 la preparazione per il					b) l'adozione di misure economiche e la

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.					determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
					c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità.					2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero, anche nel rispetto della normativa europea, le autorità competenti e i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il					3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero di cui alle

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4, nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.					lettere a) e c) del comma 1.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.					
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.					
6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.					
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.					
<i>Articolo 181-bis</i> <i>Materie, sostanze e prodotti secondari</i>					<i>Articolo 9</i> <i>Materie, sostanze e prodotti secondari</i> ²

² L'articolo 9 del ddl è sostanzialmente identico, tranne che per i riferimenti interni, al comma 1 del soppresso articolo 181-bis.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
[Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 39, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205]					<p>1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari individuati e definiti dalla normativa vigente, che rispettino i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <p><i>a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;</i></p> <p><i>b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;</i></p> <p><i>c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;</i></p> <p><i>d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di</i></p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
					e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
Articolo 182 <i>Smaltimento dei rifiuti</i>					Articolo 10 <i>Smaltimento dei rifiuti</i>
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito				1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale del ciclo di gestione integrata dei rifiuti, da attuare previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 8. Tale verifica, in particolare, deve essere volta a valutare la disponibilità di tecniche idonee a consentire il recupero, il riciclaggio o il riutilizzo dei rifiuti a condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi ed i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.					in ambito nazionale.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.					2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.					5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero, per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					di prossimità agli impianti di recupero.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.					4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di trattamento termico di rifiuti possono essere autorizzate solo a condizione di prevedere il recupero energetico, fissando una percentuale minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, da stabilire con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.					7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in					6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3.					disciplinato dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Articolo 182-bis <i>Principi di autosufficienza e prossimità</i>					<i>segue articolo 10</i>
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:					3. Per lo smaltimento dei rifiuti vanno realizzati idonei impianti, connessi in una rete integrata ed adeguata, attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili e tenendo conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, facendo riferimento ai seguenti principi e criteri ispiratori:
<i>a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;</i>					<i>a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;</i>
<i>b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per</i>					<i>b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;					determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.					c) <i>identica.</i>
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
regolamento (CE) n. 1013/2006.					
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.					
Articolo 183 <i>Definizioni</i>					Articolo 2 <i>Definizioni</i>
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:					1. Ai fini della presente legge , e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
<i>a)</i> «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;					<i>a)</i> «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
<i>b)</i> «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;					
<i>c)</i> «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico,					<i>II)</i> «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;					improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;					
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;					
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;					b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
rifiuti;					
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;					
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;					c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
i) «commercianti»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;					nn) identico;
l) «intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;					oo) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate					h) «prevenzione»: misure prese, prima che

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:					una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato rifiuto, che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;					1) la quantità di rifiuti, attraverso il loro riutilizzo, o l'estensione del loro ciclo vitale ;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;					2) gli impatti negativi dei rifiuti sulle componenti ambientali, ivi compresa la salute umana ;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;					3) <i>identico</i> ;
<i>n)</i> «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;					<i>d)</i> «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura ;
					<i>e)</i> «gestore»: l'impresa che effettua il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ovvero che effettua il coordinamento, in caso di

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					ricorso ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere tale attività deve essere iscritta all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e deve essere qualificata nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite all'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;					f) «raccolta»: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;					g) «raccolta differenziata»: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, al fine di facilitarne

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					il trattamento specifico. La frazione organica umida è raccolta separatamente o mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
<i>q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</i>					<i>l) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;</i>
<i>r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</i>					<i>i) identica;</i>
<i>s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;</i>					
<i>t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di</i>					<i>m) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;					rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;					n) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli					mm) identica;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;					
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;					<i>o) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero o dal riciclaggio, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energie. Le operazioni di smaltimento sono previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
					<i>p) «luogo di produzione dei rifiuti»: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastruttura li collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;</i>
<i>aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero</i>					<i>q) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;					operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 all'allegato C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
<i>bb)</i> «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:					<i>r) identico:</i>
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;					1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza					2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale,

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;					indipendentemente dalle quantità in deposito: quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi . In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno , il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;					3) <i>identico</i> ;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;					4) <i>identico</i> ;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero					5) <i>identico</i> ;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;					
					<i>s) «frazione umida»: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;</i>
					<i>t) «frazione secca»: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;</i>
					<i>v) «materia prima secondaria»: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 9;</i>
<i>cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione</i>					<i>z) «combustibile da rifiuti (CDR)»: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF di qualità normale, che è ottenuto</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;					<p>dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
					<p>aa) «combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)»: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF di qualità elevata;</p>
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare,					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
a definirne i gradi di qualità;					
					<i>bb) «compost da rifiuti»: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</i>
<i>ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;</i>					<i>cc) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;</i>
<i>ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</i>					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);					dd) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera <i>ff</i>);					ee) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera <i>ff</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
<i>ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);</i>					<i>ff) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera <i>oo</i>), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;</i>					<i>gg) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;</i>
<i>mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee</i>					<i>hh) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;					recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
<i>nn)</i> «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;					<i>pp)</i> «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, numero 12 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.
<i>oo)</i> «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;					<i>ii)</i> «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
<i>pp)</i> «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;</p>					
<p><i>qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni</i></p>					<p><i>u) «sottoprodotto»: sono sottoprodotti le sostanze e i materiali dei quali il</i></p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.					<p>produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al numero 3), ma possiedano tali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
Articolo 184 <i>Classificazione</i>					Articolo 3 <i>Classificazione</i>
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.					1. Ai fini dell'attuazione della presente legge , i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:					<i>2. Identico:</i>
<i>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</i>					<i>a) identica;</i>
<i>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da</i>					<i>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);					quelli di cui alla lettera <i>a</i>), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 16 ;
<i>c)</i> i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;					<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;					<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;					<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere <i>b</i>), <i>c</i>)					<i>f) identica.</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
ed e).					
3. Sono rifiuti speciali:					3. <i>Identico:</i>
<i>a)</i> i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;					<i>a)</i> i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
<i>b)</i> i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;					<i>b)</i> i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ;
<i>c)</i> i rifiuti da lavorazioni industriali;					<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> i rifiuti da lavorazioni artigianali;					<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> i rifiuti da attività commerciali;					<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> i rifiuti da attività di servizio;					<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da					<i>g) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
abbattimento di fumi;					
<i>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;</i>					<i>h) identica;</i>
<i>i)[Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.]</i>					<i>i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;³</i>
<i>l) [Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.]</i>					<i>l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;</i>
<i>m) [Lettera soppressa dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.]</i>					<i>m) il combustibile derivato da rifiuti.</i>
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.					4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

³ Le lettere *i), l) ed m)* del ddl 2302 sono identiche alle corrispondenti soppresse lettere del D.Lgs. 152/2006.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.</p>					
<p>5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale</p>					<p>5. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale individuati con il decreto del Ministro della</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.</p>					<p>difesa 6 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla presente legge con le procedure speciali definite dal decreto del Ministro della difesa del 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.</p>
<p>5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</p>					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.					
Articolo 184-bis <i>Sottoprodotto</i>					Articolo 2 <i>Definizioni</i>
					(...)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:					<i>u) «sottoprodotto»: sono sottoprodotti le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</i>
<i>a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui</i>					<i>1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;					produzione;
<i>b)</i> è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;					2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
<i>c)</i> la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;					
<i>d)</i> l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.					
					3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
					4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al numero 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
					5) abbiano un valore economico di mercato;
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotto e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
quanto previsto dalla disciplina comunitaria.					
Articolo 185 <i>Esclusioni dall'ambito di applicazione</i>					Articolo 4 <i>Limiti al campo di applicazione</i>
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:					1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge :
<i>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;</i>					<i>a) identica;</i>
<i>b) il terreno (<i>in situ</i>), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;</i>					
<i>Per la lettera c) vedi oltre</i>					
<i>Vedi oltre, comma 2</i>					<i>b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;</i>
<i>Vedi oltre, comma 2, lett. a)</i>					<i>1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>d) i rifiuti radioattivi;</i>					2) identica;
<i>e) i materiali esplosivi in disuso;</i>					3) identica;
					4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
					5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
					c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
<i>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</i>					c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</i>					<p>2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u):</p> <p>a) materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;</p> <p><i>Vedi anche supra, comma 1, lett. b) n. 5).</i></p>
					b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
					c) eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da					<i>Vedi supra, comma 1, lett. b)</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:					
<i>a) le acque di scarico;</i>					<i>Vedi supra, comma 1, lett. b), n. 1)</i>
<i>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</i>					<i>Vedi supra, comma 1, lett. b), n. 5)</i>
<i>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</i>					<i>Vedi supra, comma 1, lett. b), n. 4)</i>
<i>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.</i>					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
117.					
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.					
4. Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 188 <i>Responsabilità della gestione dei rifiuti</i>	Articolo 188 <i>Responsabilità della gestione dei rifiuti</i>				
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.	1. <i>Identico.</i>				
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della	2. <i>Identico.</i>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.					
<p>3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:</p> <p><i>a)</i> a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;</p> <p><i>b)</i> a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.					
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.	4. <i>Identico.</i>				
	4-bis. Nel caso di intossicazioni, contaminazioni, inquinamento, degrado ecologico, morie di animali ed ogni altro danno ambientale conseguente al trasporto ed allo smaltimento di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi di cui al presente decreto, l'industria o l'azienda che ha prodotto i rifiuti medesimi è solidalmente responsabile, anche penalmente, con i titolari dell'impresa di trasporto e di smaltimento.				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
	<p>4-ter. La responsabilità solidale dei soggetti di cui al comma 4-bis cessa al momento dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti nella discarica, in quanto questa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente ed abilitata a ricevere quella determinata tipologia di rifiuti. Nel caso di discarica non autorizzata, la responsabilità civile e penale si estende al proprietario della discarica stessa.</p>				
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.	5. <i>Identico.</i>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 188-ter <i>Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</i>					Articolo 12 <i>Tenuta dei registri e tracciabilità dei rifiuti speciali</i>
<p>1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. <i>a</i>):</p> <p><i>a</i>) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;</p> <p><i>b</i>) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere <i>c</i>, <i>d</i> e <i>g</i>) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;</p> <p><i>c</i>) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;</p> <p><i>d</i>) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;</p> <p><i>e</i>) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;</p>					<p>1. Gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, sono obbligati alla tenuta di registri cronologici in cui vanno indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per i rifiuti; essi sono tenuti, altresì, a fornire tali informazioni alle autorità competenti.</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p><i>f)</i> gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;</p> <p><i>g)</i> in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.</p>					
					<p>2. Ogni rifiuto speciale deve essere seguibile in qualsiasi fase della filiera produttiva, senza possibilità di occultamento.</p>
<p>2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. <i>a</i>), su base volontaria:</p> <p><i>a)</i> le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere <i>c</i>, <i>d</i>) e <i>g</i>) che non hanno più</p>					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>di dieci dipendenti;</p> <p><i>b)</i> gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;</p> <p><i>c)</i> gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;</p> <p><i>d)</i> le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere <i>c), d) e g)</i>;</p> <p><i>e)</i> i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.</p>					
3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.					
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.					
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall' articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e					3. Ai fini della tracciabilità dei rifiuti, trova applicazione il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.					
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.					
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).					
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 194 <i>Spedizioni transfrontaliere</i>	Articolo 194 <i>Spedizioni transfrontaliere</i>				
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.	1. <i>Identico.</i>				
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 del predetto regolamento.	2. <i>Identico.</i>				
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei	3. <i>Identico.</i>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.					
<p>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:</p> <p><i>a)</i> i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;</p> <p><i>b)</i> le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 29, del regolamento;</p> <p><i>c)</i> le specifiche modalità per il trasporto dei</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
rifiuti negli Stati di cui al comma 2.					
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.	5. <i>Identico.</i>				
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006: a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	6. <i>Identico.</i>				
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti	7. <i>Identico.</i>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.					
	7-bis. La responsabilità solidale di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 188 si applica altresì ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti, sia verso i Paesi della Unione europea sia verso Paesi terzi.				
	7-ter. Nel caso di trasporti via mare, il comandante della nave ha l'obbligo di consegnare alle autorità marittime del porto di partenza che hanno autorizzato il viaggio una dichiarazione di consegna dei rifiuti rilasciata dalle autorità competenti dello Stato dell'Unione europea o del Paese terzo, anche al fine di comprovare che i rifiuti medesimi non sono stati smaltiti in mare.				
	7-quater. In ogni caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, l'eventuale responsabilità si estende all'armatore della nave ed al comandante.				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 195 Competenze dello Stato				Articolo 195 Competenze dello Stato	Articolo 13 Competenze dello Stato
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:				1. <i>Identico:</i>	1. Ferme restando le competenze statali previste all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché da disposizioni speciali, anche contenute nella parte IV del medesimo decreto legislativo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti determina:
<i>a)</i> le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,				<i>a) identica;</i>	<i>a) le direttive generali e di settore della gestione integrale dei rifiuti, per la disciplina dell'economia della gestione integrale dei rifiuti, per la bonifica dei siti inquinati e per</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;					la protezione dell'ambiente;
<i>b)</i> la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;				<i>b) abrogata</i>	<i>b)</i> le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione e le linee della programmazione della gestione integrale dei rifiuti;
<i>b-bis)</i> la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;				<i>b-bis) identica;</i>	
<i>b-ter)</i> la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;				<i>b-ter) identica;</i>	
<i>c)</i> l'individuazione delle iniziative e delle misure per				<i>c) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;					
<i>d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;</i>				<i>d) identica;</i>	
<i>e) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</i>				<i>e) identica;</i>	<i>c) le metodologie e i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento dei piani generali della gestione integrale dei rifiuti, da effettuare su scala di ambito territoriale ottimale;</i>
<i>f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali</i>				<i>f) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>i-ter</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;					
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel Documento di programmazione				g) <i>identica</i> ;	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;					
<i>h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;</i>				<i>h) identica;</i>	
<i>i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;</i>				<i>i) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>l)</i> l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;				<i>l) identica;</i>	
<i>m)</i> la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;				<i>m) identica;</i>	
<i>n)</i> la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto				<i>n) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;					
<i>o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:</i>				<i>o) identica;</i>	
<i>p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non</i>				<i>p) identica;</i>	<i>e) le direttive e i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi di</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;					gestione integrale dei rifiuti con finalità di prevenzione delle emergenze ambientali;
					<i>f) i criteri per la gestione del servizio rifiuti integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento;</i>
					<i>g) i livelli minimi dei servizi da garantire in ciascun ambito territoriale ottimale;</i>
					<i>h) meccanismi e istituti di conguaglio a livello di ambito territoriale ottimale ai fini del riequilibrio tariffario.</i>
<i>q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</i>				<i>q) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;</i>				<i>r) identica;</i>	
<i>s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera <i>p</i>);</i>				<i>s) identica;</i>	
<i>t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.</i>				<i>t) identica;</i>	
2. Sono inoltre di competenza				<i>2. Identico:</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dello Stato:					
<i>a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;</i>				<i>a) identica;</i>	
<i>b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;</i>				<i>b) identica;</i>	
<i>c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle</i>				<i>c) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;					
<i>d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;</i>				<i>d) identica;</i>	
<i>e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione</i>				<i>e) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;					
<i>f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il</i>				<i>f) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
campionamento e l'analisi dei rifiuti;					
g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;				<i>g) identica;</i>	
h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;				<i>h) identica;</i>	
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere				<i>i) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
smaltiti direttamente in discarica;					
<i>l)</i> l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;				<i>l) identica;</i>	
<i>m)</i> l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera <i>a</i>);				<i>m) identica;</i>	
<i>n)</i> l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;				<i>n) identica;</i>	
<i>o)</i> l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29				<i>o) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;					
<i>p)</i> l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;				<i>p) identica;</i>	
<i>q)</i> l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti				<i>q) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;					
<i>r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali</i>				<i>r) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;					
<i>s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;</i>				<i>s) identica;</i>	
<i>t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti,</i>				<i>t) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;					
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;				<i>u) identica;</i>	
v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte quarta del presente decreto.				<i>v) identica;</i>	
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto				<i>3. Identico.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.					
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e				4. <i>Identico.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dei trasporti.					
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.				5. <i>Identico.</i>	
Articolo 196 <i>Competenze delle regioni</i>				Articolo 196 <i>Competenze delle regioni</i>	Articolo 14 <i>Competenze delle regioni</i>
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:				1. <i>Identico:</i>	1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;</i>				<i>a) identica;</i>	<i>a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 17 della presente legge;</i>
<i>b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;</i>				<i>b) identica;</i>	<i>b) la regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;</i>
<i>c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;</i>				<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei</i>				<i>d) identica;</i>	<i>d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);					rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;				e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;				f) <i>identica</i> ;	f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ;
g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti				g) la a delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali	g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , degli ambiti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
urbani e assimilati;				(ATO) per la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento ;	territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
<i>h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r)</i>				<i>h) identica;</i>	<i>h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;</i>				<i>i) abrogata</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;</i>				<i>l) identica;</i>	<i>l) identica;</i>
<i>m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi</i>				<i>m) identica;</i>	<i>m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dell'articolo 195, comma 2, lettera <i>b</i>);					nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ;
<i>n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera <i>p</i>);</i>				<i>n) identica;</i>	<i>n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera <i>p</i>) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>a</i>), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;</i>				<i>o) identica;</i>	<i>o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>a</i>) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di disposizioni speciali per rifiuti di</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					tipo particolare.
<i>p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di</i>	<i>p) identica.</i>				

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.					
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.				2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le				3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.					
Articolo 197 <i>Competenze delle province</i>				Articolo 197 <i>Competenze delle province</i>	Articolo 15 <i>Competenze delle Province</i>
1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:				1. <i>Identico:</i>	1. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare:
<i>a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;</i>				<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;</i>				<i>b) identica;</i>	<i>b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;</i>
<i>c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;</i>				<i>c) identica;</i>	<i>c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo</i>				<i>d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui</i>	<i>d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ove già adottato, e delle</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
199, comma 3, lettere <i>d</i> e <i>h</i>), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.				all'articolo 199, comma 3, lettere <i>d</i> e <i>h</i>), nonché sentiti i comuni , delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.	previsioni di cui all'articolo 17 , comma 3, lettere <i>d</i> e <i>h</i>), della presente legge , sentiti l'autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.				<i>2. Identico.</i>	2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le ARPA , con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare				<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.					
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.				4. <i>Identico.</i>	4. Il personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le				5. <i>Identico.</i>	5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.					e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di				5-bis. <i>Identico.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
ecogestione e audit (EMAS).					
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.				6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
Articolo 198 <i>Competenze dei comuni</i>				Articolo 198 <i>Competenze dei comuni</i>	Articolo 16 <i>Competenze dei comuni</i>
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto			1. I comuni provvedono, singolarmente o in forma consorziata o in altra forma associativa , alla gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, da avviare al trattamento e smaltimento, in regime di privativa, secondo le leggi e le disposizioni comunitarie che disciplinano il settore anche in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.	1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 18 , e con le modalità ivi previste, alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
2000, n. 267.					
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:				2. <i>Identico:</i>	2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione integrata dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 19 , stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;				a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;				b) <i>identica;</i>	b) le modalità del servizio di raccolta, spazzamento , trasporto dei rifiuti urbani e smaltimento ;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse				c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;					
<i>d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera <i>f</i>);</i>				<i>d) identica;</i>	<i>d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>f</i>), della presente legge;</i>
<i>e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;</i>				<i>e) identica;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;</i>				<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,</i>				<i>g) identica;</i>	<i>g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>e</i>), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>).					secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera <i>e</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni , ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>), della presente legge .
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.				3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia e all'ATO ovvero al consorzio o altre forme associative dei comuni , tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.	3. <i>Identico</i> .
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.				4. <i>Identico</i> .	4. <i>Identico</i> .
Articolo 199 <i>Piani regionali</i>				Articolo 199 <i>Piani regionali</i>	Articolo 17 <i>Piani regionali</i>
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i				1. <i>Identico</i> .	1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera <i>m</i>), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.					rifiuti urbani, le autorità d'ambito di cui all'articolo 19 della presente legge , nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10, della legge medesima , ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera <i>m</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione integrata dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti				2. <i>Identico.</i>	2. I piani regionali di gestione integrata dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.					quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:				<i>3. Identico:</i>	<i>3. Identico:</i>
<i>a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto</i>				<i>a) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dall'articolo 205;					
<i>b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;</i>				<i>b) identica;</i>	
<i>c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;</i>				<i>c) identica;</i>	
<i>d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se</i>				<i>d) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
necessario;					
<i>e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;</i>				<i>e) la promozione della gestione, nelle fasi di smaltimento e recupero, per ambiti territoriali ottimali;</i>	
					<i>a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;</i>
					<i>b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					territoriali ottimali di cui all'articolo 18 nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
<i>f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>m</i>);</i>				<i>f) identica;</i>	<i>c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>m</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>
<i>g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in</i>				<i>g) identica;</i>	<i>d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 18 nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;					a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
<i>h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;</i>				<i>h) identica;</i>	<i>e) la promozione della gestione integrata dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;</i>
					<i>f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili e industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					65, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
<i>i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;</i>				<i>i) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);</i>				<i>l) identica;</i>	<i>h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;</i>
<i>m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero</i>				<i>m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione dello smaltimento e recupero dei</i>	<i>i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;				rifiuti urbani;	<i>l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;</i>
<i>n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;</i>				<i>n) identica;</i>	<i>m) identica;</i>
					<i>n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;</i>
<i>o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;</i>				<i>o) identica;</i>	<i>o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<i>p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.</i>
<i>p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;</i>				<i>p) identica;</i>	
<i>q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;</i>				<i>q) identica;</i>	
<i>r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli</i>				<i>r) identica.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.					
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:				4. <i>Identico:</i>	
<i>a)</i> aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;				<i>a) identica;</i>	
<i>b)</i> valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro				<i>b) identica;</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;					
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.				<i>c) identica.</i>	
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.				<i>5. Identico.</i>	4. Il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:				<i>6. Identico:</i>	5. Identico:
<i>a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di</i>				<i>a) identica;</i>	<i>a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);					valutazione del rischio elaborato dall'ISPRA che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
<i>b)</i> l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;				<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;				<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> la stima degli oneri finanziari;				<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.				<i>e) identica.</i>	<i>e) identica.</i>
7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è				<i>7. Identico.</i>	6. Identico.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.					
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.				8. <i>Identico.</i>	7. La regione approva o adegua il piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nel frattempo , restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.				9. <i>Identico.</i>	8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia , adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
adeguamento del piano regionale.					
					9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni.
					10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
					a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
					b) provvedere al reimpiego, al

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
					c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
					d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.				10. <i>Identico.</i>	11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla presente legge , provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrono le seguenti condizioni:</p>
					<p>a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					rifiuti;
					<i>b)</i> siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
					<i>c)</i> siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
					<i>d)</i> sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.				11. <i>Identico.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.				12. <i>Identico.</i>	
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.				13. <i>Identico.</i>	
Articolo 200 <i>Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</i>				Articolo 200 <i>Organizzazione territoriale del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani</i>	Articolo 18 <i>Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i> ed <i>o</i>), e secondo i seguenti				1. La gestione dei rifiuti urbani, per quanto attiene le fasi di smaltimento e recupero , è organizzata sulla base degli ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i> ed <i>o</i>), e secondo i	1. La gestione integrale dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 17 della presente legge nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i> ed <i>o</i>), del decreto legislativo 3 aprile

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
criteri:				seguenti criteri:	2006, n. 152 , e secondo i seguenti criteri:
<i>a)</i> superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;					<i>a) identica;</i>
<i>b)</i> conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;				<i>a) conseguimento di economie di scala e conseguente minimizzazione dei costi di gestione attraverso adeguate dimensioni degli impianti</i> , sulla base di parametri fisici demografici tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;				<i>b) valutazione del sistema della rete stradale e ferroviaria dei trasporti al fine di minimizzare le distanze da percorrere, tenendo conto anche degli altri parametri influenti, quali l'intensità del traffico veicolare in atto, le condizioni delle strade, la</i>	<i>c) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
				sicurezza degli utenti, le velocità ottimali, la presenza di divieti;	
<i>d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;</i>				<i>c) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) riconizzazione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;</i>				<i>d) riconizzazione di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti già realizzati e funzionanti e consequenziale individuazione dell'ATO, come comuni da consorziare, al fine di assicurare i criteri di cui ai punti a) e b);</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.</i>				<i>e) identica.</i>	<i>f) identica.</i>
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di				<i>2. Identico.</i>	2. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, nell'ambito delle attività di

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera <i>m</i>). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.					programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , provvedono alla delimitazione degli ATO , nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1, lettera <i>m</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Il provvedimento è comunicato alle province e ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.				<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.				<i>4. Identico.</i>	4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione integrale dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.				5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.				6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida				7. <i>Identico.</i>	7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri lo propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.					riservati, in materia, allo stato.
Articolo 201 <i>Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</i>				Articolo 201 <i>Disciplina del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani</i>	Articolo 19 <i>Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</i>
1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e				1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi si costituiscano in consorzi o altre forme associative , ai quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre	1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge , disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.				amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.	gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.				2. Al consorzio di comuni o altra forma associativa, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente regione, al quale gli enti locali partecipano , è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti.	2. L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione integrata dei rifiuti ivi compresa lo programmazione delle infrastrutture necessarie allo smaltimento dei rifiuti medesimi.
					3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare le forme ed i modi della

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito di cui al comma 2, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
					4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
					5. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'autorità d'ambito.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.				3. Il consorzio, o altra forma associativa, organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito regolamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.	6. L'autorità d'ambito organizza il servizio integrato dei rifiuti e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne lo gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 21 .
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica,				4. Per la gestione del servizio di smaltimento e trattamento e per il perseguimento degli obiettivi determinati dalle norme in vigore, è affidata al consorzio o a altra forma associativa, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto	5⁴. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 20, e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale

⁴ Il presente comma e quello successivo seguono il comma 6 ma riportano rispettivamente la numerazione "5" e "6" nello stampato dell'A.S. 2302.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
le seguenti attività:				della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, la realizzazione degli impianti.	sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
<i>a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;</i>					<i>a) identica;</i>
<i>b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.</i>					<i>b) la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento e il trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO;</i> <i>c) la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO.</i>
5. In ogni ambito:				5. In ogni ATO:	6. In ogni ambito:
<i>a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso</i>				<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;					
<i>b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.</i>				<i>b) identica.</i>	<i>b) identica.</i>
6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.				<i>6. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
Articolo 202 <i>Affidamento del servizio</i>			Articolo 202 <i>Affidamento del servizio</i>		Articolo 20 <i>Affidamento del servizio</i>
1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi				1. Il consorzio o altra forma associativa aggiudica il servizio di gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in	1. L'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e ai

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.				conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.	criteri di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
					<p>2. L'assegnazione della gestione dei servizi pubblici locali in materia di rifiuti avviene, in via ordinaria:</p> <p>a) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera <i>a</i>), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento;</p> <p><i>b</i>) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.</p>
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di				2. I soggetti partecipanti alla gara possono formulare, con apposita relazione tecnico illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento continuo dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di gestione indirizzato al raggiungimento di obiettivi	5. I soggetti partecipanti alla gara formulano , con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.				autonomamente definiti.	riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.				3. Nella valutazione delle proposte si tiene conto, in particolare, del peso che grava sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.	6. Identico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.				4. <i>Identico.</i>	
5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5- <i>ter</i> , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti				5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5- <i>ter</i> , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.				267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui al medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 .	
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni				6. Il personale che, alla data di affidamento del servizio o comunque otto mesi prima dello stesso affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano al servizio di impianti esistenti , sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio di smaltimento e recupero dei	7. Il personale appartenente alle amministrazioni comunali, alle aziende a capitale interamente pubblico o a capitale misto pubblico-privato , alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali in atto. Per tale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consorziali e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.				rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consorziali e di imprese private, anche cooperative, al nuovo gestore del servizio, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.	personale vige l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale specifico del settore « Servizi ambientali », stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici al citato gestore dei servizi , si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
Articolo 203 <i>Schema tipo di contratto di servizio</i>				Articolo 203 <i>Schema tipo di contratto di servizio di smaltimento e trattamento</i>	Articolo 21 <i>Schema tipo di contratto di servizio</i>
1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara,				1. I rapporti tra i consorzi o altre forme associative e i soggetti affidatari del servizio sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai	1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara,

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i>) ed <i>o</i>).				capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i>) ed <i>o</i>).	conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri di cui all'articolo 195, comma 1, lettere <i>m</i> , <i>n</i>) ed <i>o</i>), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
2. Lo schema tipo prevede:				2. <i>Identico</i> :	2. Lo schema tipo di cui al comma 1 prevede:
<i>a)</i> il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;				<i>a) identica</i> ;	<i>a) identica</i> ;
<i>b)</i> l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;				<i>b) identica</i> ;	<i>b) identica</i> ;
<i>c)</i> la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;				<i>c) identica</i> ;	<i>c) identica</i> ;
<i>d)</i> i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;				<i>d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione del servizio</i> ;	<i>d) identica</i> ;
<i>e)</i> le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;				<i>e) identica</i> ;	<i>e) identica</i> ;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;</i>				<i>f) identica;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;</i>				<i>g) identica;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;</i>				<i>h) identica;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione</i>				<i>i) identica;</i>	<i>i) identica;</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
degli impianti;					
<i>l)</i> la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;				<i>l)</i> la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;	<i>l)</i> <i>identica</i> ;
<i>m)</i> l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;				<i>m)</i> <i>identica</i> ;	<i>m)</i> <i>identica</i> ;
<i>n)</i> idonee garanzie finanziarie e assicurative;				<i>n)</i> <i>identica</i> ;	<i>n)</i> <i>identica</i> ;
<i>o)</i> i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;				<i>o)</i> <i>identica</i> .	<i>o)</i> <i>identica</i> ;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p><i>p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.</i></p>					<i>p) identica.</i>
<p>3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed</p>				<p>3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, i consorzi o altre forme associative operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le autorità consortili o delle altre forme associative inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il</p>	<i>3. Identico.</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.				conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla presente parte ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.	
Articolo 204 <i>Gestioni esistenti</i>				Articolo 204 <i>Gestioni esistenti</i>	Articolo 22 <i>Gestioni esistenti</i>
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla				1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono di titolarità pubblica. I soggetti che esercitano la gestione di	1. I soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della presente legge , continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.				tali impianti di titolarità pubblica, anche in economia, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a gestirli fino alla scadenza delle relative convenzioni e contratti.	servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.				2. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di proprietà di imprese private devono essere ceduti al comune, nel cui territorio sono ubicati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante accordi fra le parti circa la valutazione dei costi, le modalità e i sistemi di pagamento. Il costo dell'impianto può essere anche ammortizzato con quote da comprendere nella tariffa di smaltimento e trattamento, lasciando in gestione lo stesso impianto	2. L'autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima .

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
				<p>alla stessa impresa proprietaria. Trascorso tale termine in assenza del trasferimento di proprietà, il comune interessato procede all'esproprio secondo le procedure e le norme in vigore.</p>	
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non				<p>3. Qualora il comune, trascorsi sei mesi, non provveda agli adempimenti di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale esercita, entro novanta giorni, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario <i>ad acta</i> che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di esproprio, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il</p>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.				commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di esproprio . La mancata osservanza dei termini perentori suddetti configurano a carico degli interessati, sindaco e Presidente della giunta regionale, il reato di omissioni di atti di ufficio e, se decorrono le circostanze, anche il reato di interruzione di pubblico servizio oltre ad altri reati che di volta in volta sono individuati dagli uffici inquirenti, salvo che gli stessi non dimostrino l'esistenza di cause di forza maggiore.	
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni				4. <i>Identico.</i>	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 205 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i>		Articolo 205 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i>	Articolo 205 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i>	Articolo 205 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i>	Articolo 23 <i>Misure per incrementare la raccolta differenziata</i>
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:		1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>	1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.	In ogni ATO è assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
<i>a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;</i>		<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<i>b)</i> almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;		<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>		
					<i>a) almeno il 60 per cento entro il 2011;</i>
<i>c)</i> almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.		<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>		<i>b) almeno il 65 per cento entro il 2012.</i>
				2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
				<p>dell'economicità, dell'efficacia dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.</p>	
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del		1-bis. <i>Identico:</i>	1-bis. <i>Identico:</i>		2. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
<p>mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che</p>					<p>rifiuti solidi a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
stabilisca:					
<i>a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;</i>		<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>		
<i>b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei</i>		<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;					
<i>c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.</i>		<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>		
<i>1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi,</i>		<i>1-ter. Identico.</i>	<i>1-ter. Identico.</i>		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguitamento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si					

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.					
2. [Comma soppresso dall'art. 2, comma 28-ter, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.]					
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di		3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. Nel caso in cui a livello di ATO non sia conseguito l'obiettivo minimo previsto dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di	

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.				conferimento dei rifiuti in discarica, a carico dei comuni la cui raccolta differenziata è al disotto dello stesso obiettivo , istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.	
		3-bis. Nell'ipotesi	3-bis. Nell'ipotesi		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
		<p>di cui al comma 3, il comune che non abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 per l'anno di riferimento, non può, né direttamente né per il tramite di concessionari privati, richiedere agli utenti, in relazione a tale anno, il pagamento della tariffa di cui all'articolo 238 e, comunque, nessuna altra tassa o tariffa, in qualsiasi modo</p>	<p>di cui al comma 3 il comune, che non abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 per l'anno di riferimento, non potrà, direttamente o per il tramite di concessionari privati, richiedere ai propri utenti, in relazione a tale anno, il pagamento della tariffa di cui all'articolo 238, e comunque nessuna altra tassa o tariffa, in qualsiasi modo</p>		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
		denominata, relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.	denominata, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.		
		3-ter. Gli utenti sono informati annualmente, dai comuni di competenza, del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente.	3-ter. Gli utenti dovranno essere informati annualmente, dai comuni di competenza, del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente.		
		3-quater. Qualora	3-quater. Qualora		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
		<p>il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione del comma 3-bis, chieda ugualmente il pagamento della tariffa, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale è considerato affetto da nullità insanabile. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della somma pagata,</p>	<p>il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis, richieda il pagamento della tariffa o tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale è nullo. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della</p>		

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
		maggiorata del 25 per cento.	somma pagata, maggiorata del 25 per cento.		
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la		4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali	3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni , vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.				di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, in relazione al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 .	di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo , nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai citati commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa		5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa	4. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina attuativa

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.				di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.	di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.		6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	5. Le regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero rispetto a quelli previsti dalla presente legge.
					Articolo 24 <i>Collaborazione tra regioni e Commissione parlamentare di inchiesta sulle</i>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<i>attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti</i>
					<p>1. Ciascuna regione è chiamata a realizzare forme di collaborazione tra le proprie commissioni speciali d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata «Commissione</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>d'inchiesta».</p> <p>2. A tali fini, la Commissione d'inchiesta promuove le opportune iniziative d'intesa con le regioni interessate, al fine di:</p> <p>a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>organizzata;</p> <p><i>b)</i> individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;</p> <p><i>c)</i> verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;</p> <p><i>d)</i> verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;</p> <p><i>e)</i> verificare la corretta attuazione della normativa</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.
					Articolo 25 <i>Ispezioni</i>
					1. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					<p>trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti, nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi, sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.</p> <p>2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la</p>

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
					quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 259 <i>Traffico illecito di rifiuti</i>					Articolo 26 <i>Sanzioni per il traffico illecito di rifiuti e per le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere <i>a), b), c) e d)</i> , del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.					1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o effettua una spedizione illegale di rifiuti di cui all'articolo 2, numero 35) del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.					2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>	A.S. 238	A.S. 1458	A.S. 1512	A.S. 1525	A.S. 2302
Articolo 260 <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>					
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.					3. Identico.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.					4. Identico.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.					5. Identico.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.					6. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

273	Testo a fronte	Il referendum sull'energia nucleare
274	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" <i>Gli emendamenti approvati in sede referente</i> - Edizione provvisoria
275	Testo a fronte	Atto del Governo n. 292-bis Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e relative osservazioni del Governo
276	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale"
277	Testo a fronte	Atto del Governo n. 333 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"
278	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2518-B "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" - <i>Il testo approvato alla Camera al testo approvato al Senato</i> - Edizione provvisoria
279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it